

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA
DI
MESSINA

Via Dogali, 20
98123 Messina
Tel. : (090) 6508011-12
Fax : (090) 6508039

Orario uffici
8,15/14,00 (Mar – Mer – Ven)
8,15/13,00 – 14/19,15 (Lun – Gio)

Messina, 15 Settembre 2000
Circolare n. 02/2000

A TUTTE LE IMPRESE EDILI
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI
MESSINA

AI SIGNORI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Modifiche apportate dai nuovi accordi di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

A seguito degli accordi tra le rispettive parti Datoriali e le Organizzazioni sindacali del 29 gennaio 2000 di rinnovo del C.C.N.L. 5 Luglio 1995 Edili industria e del 22 giugno 2000 di rinnovo del C.C.N.L. 21 luglio 1995 Edili artigiani, si segnala che a partire dal 01 ottobre 2000 la riduzione dell' orario di lavoro applicata ai lavoratori edili nei mesi invernali (35 ore per i mesi di dicembre e gennaio) viene soppressa e tramutata in 40 ore di permessi individuali che vanno a sommarsi alle attuali 48 ore, aumentando così il monte ore di permessi individuali per un totale di 88 ore annuali.

Per effetto di tale modifica contrattuale, la percentuale di accantonamento lordo presso la Cassa Edile subisce una riduzione pari al 4,95% e pertanto in busta paga si otterra' una situazione di questo tipo : sino a settembre 2000 compreso, la percentuale di accantonamento lordo sara' del 23,45% (accantonato netto in Cassa Edile 18%); a partire dal 01 ottobre 2000, l' accantonamento lordo sara' del 18,50% (accantonato netto in Cassa Edile 14,20%).

La riduzione al 14,20% dell' accantonamento netto in Cassa Edile verra' pero' compensata ogni mese dal pagamento diretto in busta paga dei permessi retribuiti.

In termini piu' completi, si comunicano nella pagina seguente le aliquote contributive previste dai predetti accordi, e da quelli provinciali in vigore, dal 1 OTTOBRE 2000:

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO : Paga base + contingenza + indennità territoriale di settore + E.D.R. + elemento economico territoriale :

TITOLO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORI	TOTALE
Accantonamento G.N.F. (sino al 30/09/00)	18,00%	-	18,00%
Accantonamento G.N.F. (dal 01/10/00)	14,20%	-	14,20%
Contributo A.P.E.	4%	-	4%
Contributo Cassa Edile	2,50%	0,50%	3%
Contributo Ente Scuola Edile	1%	-	1%
Contributo C.P.T. (E.S.E.)	0,30%	-	0,30%
Quote di adesione contr.prov.li	0,432%	0,432%	0,864%
Quote di adesione contr.naz.li	0,222%	0,222%	0,444%
Contributo RLST	0,06%	-	0,06%
TOTALI (sino al 30/09/00)	26,514%	1,154%	27,668%
TOTALI (dal 01/10/00)	22,714%	1,154%	23,868%

I versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Messina devono essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale si riferisce. Nel caso in cui i versamenti relativi a ciascun periodo di paga dovessero essere effettuati dopo la scadenza dei termini previsti il CONTRIBUTO CASSA EDILE dovrà essere adeguato come appresso:

<i>Data versamento</i>	<i>Contributo base</i>	<i>Aliquota aggiuntiva</i>	<i>totale contributo CASSA EDILE</i>
dal 31° al 60° giorno	3%	0,40%	3,40%
dal 61° al 90° giorno	3%	0,80%	3,80%
dal 90° al 120° giorno	3%	1,50%	4,50%
dal 121° al 180° giorno	3%	4,00%	7,00%

N.B.: Superato il termine del mese successivo al periodo di paga scaduto la Cassa Edile può avviare ogni azione tendente al recupero dei contributi omessi addebitando alla impresa inadempiente i relativi costi. Il mancato versamento dei contributi dovuti secondo la scadenza prevista e/o secondo le aliquote previste in caso di ritardato versamento non consente alla Cassa Edile la emissione di eventuali certificati di "regolarità contributiva" e dà luogo alla sospensione di ogni prestazione prevista dal c.c.n.l., dall'accordo integrativo provinciale e dal regolamento delle prestazioni della Cassa Edile di Messina in favore delle Imprese e dei Lavoratori anche se in regola con la documentazione prevista.

Un altro aspetto importante previsto dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e' l' introduzione di alcune forme di flessibilita' nel mercato del lavoro edile. Senza addentrarci nei dettagli di criteri e modalita' di applicazione dei contratti di Lavoro temporaneo, Contratti a termine e Distacco temporaneo, segnaliamo che l' obbligo di denuncia e versamento alla Cassa Edile per gli Operai distaccati temporaneamente presso altre imprese, resta in capo all'impresa distaccante. Per quanto concerne gli Operai soggetti a contratti di Lavoro temporaneo, siamo ad oggi in attesa di circolari esplicative da parte delle Organizzazioni firmatarie degli accordi.

IL PRESIDENTE
ING. SALVATORE ARCOVITO